

Capitolo 2 PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

Sommario

PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

Sostituzione varietà esaurite	Art.	1
Reclami e richiesta di risarcimento	»	2
Contestazioni sulla qualità dei vegetali	»	3
Garanzia attecchimento e autenticità varietale	»	4
Listino prezzi	»	5
Prezzi	»	6
Trasporto, forma, imballaggio e oneri del rischio	»	7
Culture vivaistiche	»	8

Art. 1 – Sostituzione varietà esaurite.

Salvo espresso divieto di cui sia fatta regolare menzione in ciascun ordine distinto, la ditta fornitrice è tacitamente autorizzata a sostituire con varietà analoghe quelle varietà richieste che fossero eventualmente esaurite.

Egualemente la ditta fornitrice è tacitamente autorizzata a sostituire le "forze" eventualmente esaurite con le forze disponibili "più prossime" a quelle richieste.

Art. 2 – Reclami e richiesta di risarcimento.

Salvo speciali convenzioni, nessun reclamo è ammesso per ritardi nelle spedizioni o consegna delle piante se tali spedizioni o consegne vengono eseguite in epoca favorevole al trapianto. Nel caso di ordini anche accettati, ivi compresi quelli a consegna differita, che non possono essere eseguiti in tutto o in parte per cause di forza maggiore, come inondazioni, gelate, grandinate, ecc., oltre a serrate, scioperi, furti, incendi, ecc., nessun risarcimento può essere richiesto.

Data la particolare deperibilità della merce, qualsiasi reclamo deve pervenire alla ditta fornitrice entro 5 giorni dal ricevimento della merce stessa.

Non pervenendo reclami entro il termine suddetto, la merce si considera accettata ad ogni effetto dal committente.

Art. 3 – Contestazioni sulla qualità dei vegetali.

In caso di contestazioni inerenti la qualità delle merci, il committente non è autorizzato a fare la scelta di un dato articolo della partita ma, una volta accettata la contestazione da parte del fornitore, tutta la partita dell'articolo contestato dovrà essere restituita al fornitore stesso.

Possono essere sostituite o defalcate solo quelle merci che saranno state debitamente restituite.

In ogni caso le spese di trasporto dell'andata restano a carico del committente.

Art. 4 – Garanzia attecchimento e autenticità varietale.

La garanzia sulla autenticità delle varietà si limita esclusivamente al rimborso del valore fatturato per l'articolo e vale non oltre due anni dalla data della fornitura.

Per i bulbi, rizomi e piante di rose tale termine è ridotto ad un anno.

Qualora la ditta fornitrice abbia messo a dimora piante con garanzia scritta di attecchimento, la garanzia di attecchimento si intende limitata a mesi sei dalla messa a dimora.

Art. 5 – Listino prezzi.

Ogni listino prezzi annulla tutti quelli pubblicati precedentemente, anche nel caso che nei paesi dei committenti vigano norme e leggi diverse.

Art. 6 – Prezzi.

I prezzi stabiliti nei cataloghi, listini prezzi, ecc., sono intesi salvo vendita e salvo variazioni e per merce data franco vivaio per trasporti su strada e, a mezzo ferrovia, alla stazione più vicina ed abilitata al ricevimento delle merci, spese di imballaggio e di trasporto a carico dell'acquirente. Detti prezzi si applicano a merce scelta dal fornitore e, qualora l'acquirente scelga egli stesso le piante nei vivai, i prezzi vengono allora stabiliti in relazione alla scelta fatta.

I prezzi per "diecina", per "centinaio" e per "migliaio" vengono applicati a partire rispettivamente da 5, da 50 e da 500 esemplari di una stessa varietà o di una stessa "forza" ordinati in una sola volta. In mancanza di precise indicazioni, le varietà vengono inviate a scelta del fornitore e sono sempre fornite le maggiori "forze" disponibili.

Art. 7 – Trasporto, forma imballaggio e oneri del rischio.

In mancanza di indicazione circa il mezzo di trasporto, il fornitore si regola secondo la maggiore convenienza. Salvo accordi speciali, le spedizioni sono sempre eseguite in porto assegnato e cioè con la spesa di trasporto da pagarsi all'arrivo.

Gli imballaggi sono eseguiti in base alle caratteristiche delle piante ed alla distanza che esse debbono percorrere. Sono fatturati a prezzo di costo e non vengono accettati di ritorno.

Art. 8 – Colture vivaistiche.

Le colture vivaistiche che non superino l'altezza di 2 metri possono essere collocate fino alla distanza di 50 cm dal confine, purché le chiome non invadano il terreno confinante.